



COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina
Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 11/2026

Oggetto: Ripiano disavanzo di Amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 188 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

L'anno 2026, il giorno 24 del mese di aprile, presso il proprio studio in Alcamo,
24.04.2026

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto dalla *Dott.ssa Roberta Marino* in gestione monocratica,
si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Premesso che

- l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione dell'Area Finanziaria - per il Consiglio Comunale - avente ad oggetto: *"Ripiano disavanzo di Amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 188 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni"*;
- l'articolo 186 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce:
 1. *Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.*
 - 1-bis. *In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.*
- l'articolo 187, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: *... omississ. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188;*
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce:
 1. *L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche*

essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

- la Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30.12.2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (il cd. "Milleproroghe"), ha inserito:

a) **l'articolo 39-ter** (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali), che recita:

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
 - a. nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 e' iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo e' iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
 - b. dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

b) **l'articolo 39-quater** (Disavanzo degli Enti Locali), che recita:

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
 2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
- l'articolo 52 del Decreto-legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106, recante "Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni", **ha introdotto** una *lex specialis* a supporto degli enti locali al fine di dare attuazione alla Sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 del 29.04.2021, **ha istituito**, ... un fondo in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ... (comma 1) ... nonché, al comma 1-bis, ..., ed **ha previsto**, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, che l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 04.12.2015, con la quale il maggior disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015, nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02.04.2015 - pari ad euro 2.513.547,66 - è stato disposto di ripianarlo in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro **83.785,00**;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2020, ai sensi dell'articolo 39 quater della Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30.12.2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione

tecnologica" (il cd. "Milleproroghe"), con la quale è stato approvato il ripiano della differenza da F.C.D.E al 31.12.2019 - pari ad euro 619.293,94 - **in un periodo di anni 15 (quindici)**, a decorrere dall'esercizio 2021, con rate costanti annuali **di euro 41.286,26**, salvo il verificarsi di auspicabile maggior e veloce recupero ovvero di ulteriori situazioni che potranno ridefinire il risanamento;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2020, **ai sensi e per gli effetti dell'ex articolo 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)** della Legge 28.02.2020, n. 8, con la quale è stato approvato il ripiano del disavanzo derivante **dall'obbligo di accantonamento dell'intera anticipazione di liquidità non rimborsata alla data del 31.12.2019** - il cui importo ammontava ad euro **3.391.661,13** - ed è stato previsto che **il disavanzo emerso doveva essere ripianato, annualmente, della sola quota rimborsata nel corso dell'esercizio**;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 25.10.2022, in ossequio ai pronunciamenti costituzionali ed alle modifiche legislative susseguitesi, con la quale si è provveduto alla modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2020 nella parte dell'elemento temporale dei termini di copertura del maggiore disavanzo da F.A.L., che deve avvenire non più secondo i piani di ammortamento trasmessi e sottoscritti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., (quota residuale in 25 anni circa), bensì secondo un elemento temporale decennale in quote annuali costanti da euro 317.318,44 - al lordo del contributo di euro **819.487,00** assegnato all'Ente per il sostegno alla copertura di tale disavanzo (applicabile ai primi tre anni di copertura del disavanzo), in ossequio a quanto previsto dall'articolo 52 del Decreto-legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106, recante "*Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.2.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 2.4.2026 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 8.4.2026 con la quale è stato approvato lo schema di Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025, unitamente agli allegati di legge, quale parte integrante e sostanziale;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione;

Acquisiti

- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet
– Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione dell'Area finanziaria - per il Consiglio Comunale - avente ad oggetto: "Ripiano disavanzo di Amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 188 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni".

Del ch  si d  atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Roberta Marino

